



ORIGINALE COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE

N° 67

data 30.09.2014

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno *Duemilaquattordici* il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **9,30** nella residenza Municipale, si è riunito, in sessione Ordinaria di aggiornamento lavori ed in seduta pubblica di **1ª convocazione**, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

ISERVATO ALLA RAGIONERIA

BILANCIO _____

TIT. _____ FUNZ. _____ SERV. _____

INT. _____ CAP. N. _____

ATTO N° _____

RISERVATO AL
SETTORE PROPONENTE

SETTORE N. _____

Repertorio n. _____

data _____

RISERVATO ALL'UFFICIO
SEGRETARIA GENERALE

PROPOSTA

N° 48

data 26.09.2014

N.	COGNOME E NOME	PRE	ASS.
1	ALBIOLO GIOACCHINO	X	
2	TRANCHINA SALVATORE	X	
3	LO BAIDO GIUSEPPE		X
4	GIOIOSA FRANCESCO		X
5	LO BAIDO MAURO		X
6	GOVERNANTI SALVATORE		X
7	PROVENZANO GIOVANNI	X	
8	D'AMICO VITO	X	
9	CATALANO GIOACCHINO		X
10	PRUSSIANO ANDREA	X	
11	AIELLO FILIPPO	X	
12	MOTISI MARIA GRAZIA	X	
13	GUIDA ROSETTA	X	
14	LO IACONO LEONARDO	X	
15	DE LUCA ANTONINO	X	
16	RAPPA SALVATORE	X	
17	AMOROSO CALOGERO	X	
18	RICUPATI GIANLUCA	X	
19	CHIMENTI MICHELE	X	
20	D'ORIO GIUSEPPA	X	
21	DE SIMONE GIOVANNI	X	
22	RUSSO ERSILIA	X	
23	SOLLENA PIETRO	X	
24	SPECIALE VALENTINA RITA	X	
25	LO IACONO FRANCESCO	X	
26	BONNI' GIUSEPPE	X	
27	DI TRAPANI FRANCESCO	X	
28	BARBICI GIUSEPPE	X	
29	RAPPA ELEONORA	X	
30	MAZZOLA GIUSEPPA		X
totale		24	6

Presiede il Cons. Aiello Filippo nella qualità di Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale del Comune di Partinico Dott. Vincenzo Pioppo.
Scrutatori:

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L.R n.10/91, propone l'adozione della seguente delibera avente per oggetto: **Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C (Imposta Unica Comunale).**

Premesso:

che l'art.1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta Unica comunale (IUC) comprendente:

- l'imposta Municipale propria (IMU);
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la tassa sui rifiuti (TARI);

che l'Amministrazione comunale ha scelto di presentare al Consiglio Comunale l'adozione di regolamenti separati della IUC al fine di agevolare i contribuenti nella lettura e nella comprensione della complessa disciplina dei tributi locali, e che conseguentemente il consiglio comunale:

- nella seduta del 06/08/2014 con deliberazioni n.50 e 53 ha approvato il nuovo regolamento e le relative aliquote della componente IMU del tributo IUC;
- nella seduta del 12/09/2014 con deliberazioni n.57 e 58 ha approvato il regolamento per la disciplina della componente TASI (tassa per i servizi indivisibili) e le relative tariffe;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Che il comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto il decreto Ministeriale del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

Visto l'art.1 della legge 147/2013 e in particolare i commi dal n.641 al n.668 che disciplinano la componente della TARI (tassa sui rifiuti) e i commi da 682 a 704 che disciplinano in generale le componenti TARI e TASI;

Visto in particolare:

- il comma 682 della predetta legge il quale dispone che il Comune con Regolamento da adottare, ai sensi dell'art.52 del D.lgs n.446 del 1997, stabilisce in ordine alla TARI:
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si producono, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Visto, inoltre, il comma 702 del citato art.1 della legge 147/2013, che salvaguardia la disciplina dell'art.52 del D.Lgs n.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014, convertito con legge n. 68 del 02 Maggio 2014, contenente tra l'altro disposizioni in materia di TARI;

Vista l'allegata delibera con la quale la Giunta Municipale in data 25/9/2014 con atto n. 188 ha approvato la bozza di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Per i motivi suesposti, si propone

AI CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa su rifiuti (TARI) che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., per quanto di competenza del settore tributi


Il Responsabile del Settore Tributi
(Dott. Giuseppe Misuraca)



Vista la proposta n. 489 del 26-09-2014 su esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/20000 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vincenzo Cusumano



Verbale N.67 del 30.09.2014 avente per oggetto : "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

Il Presidente, alle ore 9,30 procede con l'appello nominale dei Consiglieri assegnati al Comune e risultano presenti n. 24 mentre risultano assenti n. 06 Consiglieri come da frontespizio. Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori del Consiglio ponendo in discussione l'argomento oggetto di dibattito. Ricorda, che i lavori consiliare della seduta precedente si erano fermati alla trattazione di questo punto e, pertanto, si continua con la discussione di questo argomento. Mette a conoscenza il Consesso, che nella giornata di ieri, si sono riunite la I[^] e II[^] Commissione Consiliare per esaminare le due proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e n. 49.

Alla fine della riunione, la II[^] Commissione Consiliare, non ha espresso alcun parere, rimandando il tutto al Consiglio Comunale. Legge l'elenco dei componenti della I[^] e II[^] Commissione Consiliare presenti in quella riunione e il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta oggetto di dibattito, che si allegano alla presente. Comunica, che è stato presentato un emendamento dal Gruppo Consiliare " Impegno per il bene comune" contrassegnato dal n. 1 che si allega alla presente

Il Cons. Di Trapani F., ricorda, che ieri, il gruppo di appartenenza, denominato "Impegno per il bene comune" ha presentato un emendamento e, che il Consiglio ha aggiornato i lavori ad oggi. Precisa, che l'emendamento presentato è mirato nell'apportare un contributo. Legge l'emendamento n. 1 . Evidenzia, che questo emendamento non è strumentale, ma è finalizzato ad apportare delle modifiche che eliminano alcune discrasie.

Il Presidente ricorda, che questo emendamento è stato presentato a seguito dell'incontro delle due Commissioni Consiliari riunitesi ieri.

L'Assessore Pantaleo G., ringrazia il Consiglio Comunale per il dibattito costruttivo della seduta consiliare di ieri, che ha prodotto unità di intenti. In questo modo si accolgono le indicazioni delle Commissioni Consiliari e, di tutto il Consiglio Comunale. Così facendo, si riesce a far sì, che tutte le famiglie con persone diversamente abili, risparmiano preventivamente la somma di circa €. 15 mila. Evidenzia, che questa somma verrà recuperata, spalmandola agli altri contribuenti. Altra situazione è la riduzione della distanza. In questo caso, la legge afferma che l'imposta dovuta non può superare il 40%. Legge la relazione contrassegnata dalla lettera "A" che si unisce alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale quale allegato.

Il Cons. Speciale Valentina R., ricorda, che nella seduta di I[^] Commissione Consiliare di ieri pomeriggio si è trattato il regolamento oggetto di dibattito nei suoi vari aspetti . Il funzionario addetto è stato presente a quella riunione, al quale sono stati posti dei quesiti.

Il Cons. Lo Iacono F., dice, che ieri si è svolta la seduta della I[^] e II[^] Commissione Consiliare Congiunta e, quindi, l'atto è stato posto alla visione di tutti i Consiglieri. Chiede, se il piano industriale è stato modificato e se è stato approvato. Legge alcune parti contenute nel piano industriale. Mette in risalto, che se nel piano industriale è prevista una determinata somma, bisogna chiedere ai cittadini quella somma, e non un importo maggiorato. Dice, che è stata impedita la lettura degli atti e, che da sabato a questa mattina, lo stesso, non ha ancora potuto visionarli.

Il Presidente, evidenzia che sono stati presentati due emendamenti alla Presidenza. Interverrà l'Assessore Pantaleo e, dopo si farà una sospensione di 15 minuti. Durante la sospensione, si possono presentare altri emendamenti fino alle ore 11.00, da porre all'attenzione dei funzionari per i relativi pareri.

L'Assessore Pantaleo G., precisa, che l'emendamento presentato dai Consiglieri Di Trapani F., e Motisi Maria G., può essere condiviso, ma occorre che venga rimodulato.

Il Cons. Di Trapani F., firmatario di quell'emendamento, evidenzia di volere fare le cose ponderate e, di essere disposto a cassare quella parte dell'emendamento non pertinente.

Il Presidente, interrompe i lavori consiliari per riprendere alle ore 11.00. Sono le ore 10.40 circa e la seduta è sospesa.

Alle ore 12.00 circa, il **Presidente** procede con l'appello nominale dei consiglieri assegnati e sono presenti n. 23 Consiglieri (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., D'Amico V., Prussiano A., Motisi Maria G., Guida R., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., Ricupati G., Chimenti M., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Speciale Valentina R., Lo Iacono F., Bonni G., Di Trapani F., Barbici G., Rappa E., e Aiello F.) ed assenti n. 7 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa F., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., e Mazzola G.).

Il Presidente constatato il numero legale per la validità della seduta continua con i lavori consiliari. Legge gli emendamenti n. 1, 2, 3 e 4 corredati dai relativi pareri espressi dal funzionario e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nomina scrutatori i Consiglieri **D'Amico V., Guida R., Amoroso C.**, i quali lo assisteranno durante la seduta consiliare.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone a votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- > **Visto** l'emendamento n. 1 ;
- > **Visto** l'OREL;

Con voti n. 22 favorevoli (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., Prussiano A., Motisi Maria G., Guida R., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., Ricupati

G., Chimenti M., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Speciale Valentina R., Lo Iacono F. Bonni G., Di Trapani F., Barbici G., Rappa E., e Aiello F.) nessun voto contrario e, n. 1 Consigliere Astenuto (D'Amico V.) espressi in forma palese ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, essendo presenti n. 23 Consiglieri ed assenti n. 7 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa ., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., Mazzola G.,)

DELIBERA

Approvare l'emendamento contrassegnato dal n. 1.

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento contrassegnato dal n. 2.

Il Cons. Ricupati G., evidenzia, che i regolamenti dovrebbero essere scritti in modo da essere più comprensibili possibili. Precisa, che non si sarebbe aspettato il parere contrario su questo emendamento.

Il Cons. Motisi Maria G., chiede al Presidente di dare nuovamente lettura dei pareri espressi dal funzionario e, dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'emendamento contrassegnato dal n. 2.

Il Presidente, legge i pareri espressi sull'emendamento n. 2.

Il Cons. Lo Iacono F., riscontra che su questo emendamento non c'è più unità d'intento. Evidenzia, che alcuni Consiglieri ieri mattina con la pregiudiziale e, poi nel pomeriggio, con il suggerimento tecnico, hanno permesso di avere un atto quanto meno formalmente corretto. Poi, come già precedentemente detto nella seduta di ieri, non ha avuto il tempo di analizzare politicamente la proposta di delibera, per cui insiste che il dibattito allo studio dell'atto è stato tolto. Pertanto, da questo si vede il nostro senso di responsabilità, perché, se intervenivano gli Enti Locali e bocciavano quest'atto, il comune sarebbe entrato in dissesto finanziario. Infine, il problema del monte totale non si pone. Puntualizza, che nell'intervento posto in essere dall'Assessore Pantaleo Giovanni non si possono fare modifiche, perché vincolati dal monte totale. Legge la sentenza n. 221/12.

Il Cons. Lo Iacono L., evidenzia, di essere favorevole a condizione che il parere tecnico non metta a rischio i conti, altrimenti, preannuncia la sua astensione.

Esce il Consigliere Lo Iacono F.. Sono presenti n. 22 Consiglieri.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, pone a votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- > **Visto** l'emendamento n. 2 ;
- > **Visto** l'OREL;

Con voti n. 4 favorevoli (Guida R., Ricupati G., Chimenti M., e Speciale Valentina R.) con n. 1 voto contrario (Rappa E.) e n. 17 Consiglieri astenuti (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., D'amico V., Prussiano A., Motisi Maria G., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Bonni G., Di Trapani F., Barbici G., e Aiello F.) espressi in forma palese ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, essendo presenti n. 22 Consiglieri ed assenti n. 8 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa ., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., Lo Iacono F., e Mazzola G.,)

DELIBERA

Respingere l'emendamento contrassegnato dal n. 2.

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento contrassegnato dal n. 3.

Il Cons. Ricupati G., evidenzia, che la modifica apportata ha stravolto questo emendamento, con la conseguenza che tutto rimarrà uguale anche nel 2015. Questo significa che sono stati usati due pesi e due misure e, pertanto non voterà questo emendamento con il "trucco" del parere negativo.

Il Cons./Assessore Provenzano G., dice di essere dispiaciuto, che il Consigliere Ricupati Gianluca sia distratto, pensando che si tratti di un "trucco". Precisa, che questo emendamento ha valore normativo nel regolamento, ed è valido per il prossimo anno. Preannuncia il voto favorevole.

Escono i Consiglieri Bonni G., e Rappa E.. Sono presenti n. 20 Consiglieri.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, pone a votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

➤ **Visto** l'emendamento n. 3 ;

➤ **Visto** l'OREL;

Con voti n. 15 favorevoli (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., Prussiano A., Motisi Maria G., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Di Trapani F., Barbici G., e Aiello F.) con n. 4 voti contrari (Guida R., Ricupati G., Chimenti M., e Speciale Valentina R.) e n. 1e Consigliere astenuto (D'Amico V.) espressi in forma palese ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, essendo presenti n. 20 Consiglieri ed assenti n. 10 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa ., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., Lo Iacono F., Bonni G., Rappa E., e Mazzola G.,)

DELIBERA

Approvare l'emendamento contrassegnato dal n. 3.

Entrano i Consiglieri Bonni G., e Rappa E.. Sono presenti n. 22 Consiglieri.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, pone a votazione l'emendamento contrassegnato dal n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'emendamento n. 4 ;
- **Visto** l'OREL;

Con voti n. 21 favorevoli (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., Prussiano A., Motisi Maria G., Guida R., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., Ricupati G., Chimenti M., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Speciale Valentina R., Bonni G., Di Trapani F., Barbici G., Rappa E., e Aiello F.) con nessun voto contrario e n. 1 Consigliere astenuto (D'Amico V.) espressi in forma palese ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, essendo presenti n. 22 Consiglieri ed assenti n. 8 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa F., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., Lo Iacono F., e Mazzola G.,)

DELIBERA

Approvare l'emendamento contrassegnato dal n. 4.

Il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, mette a votazione la proposta di deliberazione nella sua interezza per come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta emendata ;
- **Visto** l'OREL;

Con voti n.15 favorevoli (Albiolo G., Tranchina S., Provenzano G., Prussiano A., Lo Iacono L., De Luca A., Amoroso C., D'Orio G., De Simone G., Russo E., Sollena P., Bonni G., Barbici G., Rappa E., e Aiello F.) con nessun voto contrario e n. 7 Consiglieri astenuti (D'Amico V., Motisi Maria G., Guida R., Ricupati G., Chimenti M., Speciale Valentina R., e Di Trapani F.) espressi in forma palese ed accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, essendo presenti n. 22 Consiglieri ed assenti n. 8 Consiglieri (Lo Baido G., Gioiosa F., Lo Baido M., Governanti S., Catalano G., Rappa S., Lo Iacono F., e Mazzola G.,)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione nella sua interezza per come emendata.

La seduta continua.

Comune di PARTINICO

(Provincia di PALERMO)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 67 DEL 30-09-2014



**Regolamento per la disciplina
della componente TARI
(tassa sui rifiuti)
del tributo I.U.C
(Imposta Unica Comunale)**

PER COME EMENDATO

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Gestione e classificazione dei Rifiuti
Art. 3 -	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4 -	Soggetto attivo
Art. 5 -	Presupposto
Art. 6 -	Soggetti passivi
Art. 7 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 8 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 9 -	Determinazione della superficie tassabile
Art. 10 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali
Art. 11 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 12 -	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 13 -	Istituzioni scolastiche statali
Art. 14 -	Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 15 -	Piano finanziario
Art. 16 -	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 17 -	Tariffa per le utenze domestiche
Art.18 -	Tariffa e classificazione delle utenze non domestiche
Art.19 -	Obbligazione tributaria
Art.20 -	Mancato svolgimento del servizio
Art 21 -	Zone non servite
Art. 22 -	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 23 -	Cumulo di riduzioni
Art. 24 -	Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni
Art. 25 -	Tributo giornaliero
Art. 26 -	Tributo provinciale
Art. 27 -	Riscossione
Art. 28 -	Dichiarazione TARI
Art. 29 -	Rimborsi e compensazione
Art. 30 -	Funzionario responsabile
Art. 31 -	Verifiche ed accertamenti
Art. 32 -	Sanzioni ed interessi
Art. 33 -	Accertamento con adesione
Art. 34 -	Riscossione coattiva
Art. 35 -	Importi minimi
Art. 36 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 37 -	Trattamento dei dati personali
Art. 38 -	Norma di rinvio
Art. 39 -	Entrata in vigore e norme finali



DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Partinico, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce <<rifiuto>> ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.a) del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i, qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a del presente comma, assimilati per qualità e quantità ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g);
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b,c ed e del presente comma;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.lgs 3 Aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis che definisce i sottoprodotti;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie.

ART.3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n° 5 del 21.01.2002.

ART.4 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di PARTINICO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 5 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaia, fienile e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
 - b) Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - g) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) non sono soggetti all'applicazione della TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- b) Sono soggetti all'applicazione della TARI: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale d'aspetto.
3. Sono esclusi dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditori etc.
4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
5. *Locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore gas, telefonia o informatica e non arredati.*

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposito avviso.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI **non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano**, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,

l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Officine meccaniche, di riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, carrozzerie.	50
Lavanderia a secco, tintorie non industriali	50
Laboratori fotografici, eliografie	50
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	50
Allestimenti insegne	50
Laboratori di analisi	50
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	50

3. Per altre attività non previste nel superiore elenco la riduzione sarà applicata per analogia

ART. 11

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo pari al 30% a condizione che il quantitativo dei rifiuti suddetti rappresenti almeno il 50% della produzione annua calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

2. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve presentare istanza di riduzione che contenga l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo e il periodo di avvio al riciclo. La predetta dichiarazione è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo del proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione il servizio gestione rifiuti o Tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 14

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 Ottobre. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in



materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 16

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158 la suddivisione dell'utenza domestica e non domestica intendendosi:
 - a. per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti le cui utenze sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di idonea e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, comunità di recupero, centri residenziali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b. Domestiche non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre)

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è corrisposta su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 Aprile 1999, n.158.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a. per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b. per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158.

ART. 18

TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a. per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;
 - b. per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o di servizi, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto secondo la tariffa relativa all'attività svolta.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 21 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari. *Tale distanza viene ridotta a 1000 metri lineari a partire dall'anno 2015.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola quota variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. *Tale distanza viene ridotta a 1000 metri lineari a partire dall'anno 2015.*
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per la sola quota variabile nelle seguenti ipotesi:

1	abitazione unico occupante	30%
2	abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che venga dichiarato espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente	20%
4	utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%
5	nucleo familiare i cui componenti sono titolari di assegno sociale o pensione INPS con reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.	30%
6	nucleo familiare con reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi e con abitazione in locazione.	30%
7	nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con indennità accompagnamento.	30%
8	utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con effetto dal primo gennaio successivo alla presentazione dell'istanza. Con la presentazione della istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.	30%

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo una scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 24 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente articolo 21 e nei punti 1,2,3 e 4 dell'art. 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
2. Il finanziamento delle riduzioni previste nei punti 5,6,7 dell'art.22 viene assicurato attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come indicato dall'art.1, comma 660, della legge 27/12/2013, n.147

ART. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Settore Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza Luglio- Settembre – novembre e Febbraio scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora e le spese per la notifica.

ART. 28 DICHIARAZIONE TARI



1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo: La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d. Numero degli occupanti i locali (*solo per i non residenti*);

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e loro partizioni interne e aree scoperte denunciate;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso o alla compensazione delle somme non dovute entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge..

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, effettuata anche per posta raccomandata;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole categorie di contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appartenente al comando di Polizia Municipale dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



ART. 32
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI, nell'ambito dell'imposta unica comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 34
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 35
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. **Utenze Domestiche:**

Per importi non inferiore ad €.100,00, è prevista una dilazione di pagamento con rate mensili costanti non inferiori ad €.50,00 fino ad esaurimento del tributo dovuto. La predetta dilazione viene concessa ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, ovvero in contratto di solidarietà;
- disoccupati;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a euro 7.500,00 o a €20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico;

2. utenze non domestiche:

Per importi non inferiore ad €500,00 è prevista una dilazione di pagamento con rate mensili costanti non inferiori ad €250,00 fino ad esaurimento del tributo dovuto. La predetta dilazione viene concessa ai titolari previa dimostrazione di idonea documentazione attestante:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente o altra documentazione idonea;
- la carenza di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



1
OK
ASSUNTO

Al Presidente del consiglio comunale

Oggetto: Emendamento al regolamento tari

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare " Impegno per il bene comune" sottopongono all'approvazione del consiglio comunale il suddetto emendamento al regolamento in oggetto.

1° All'articolo 8 aggiungere ulteriore comma come segue: locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica e non arredati.

2° All'articolo 21 , alla fine del punto 1 e 3 sostituire la frase superiore a 1500 metri lineari con la frase superiore a 1000 metri lineari.

3° All'articolo 22, aggiungere il seguente punto 8°. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% ~~da~~ della quota variabile che della quota fissa, con effetto dal primo Gennaio successivo alla presentazione dell'istanza. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il comune a provvedere a verifiche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4° All'articolo 22 aggiungere il seguente punto 9°: Alle utenze domestiche che risultano avere un unico occupante* è riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile.

Partinico 29/09/2014

I Consiglieri Comunali

Maria Grazia Motisi *Maria Grazia Motisi*
Francesco Di Trapani *Francesco Di Trapani*

~~* Titolare di assegno sociale e che non sia possessore di altri immobili.~~

Si esprime parere favorevole

Si esprime parere favorevole
in ordine alle modifiche proposte
in materia di contributo

Collega di Revisione
Si esprime parere favorevole
Collega di Revisione

3

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 67 DEL 30-09-2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO TARI

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO CONSILIARE

" IMPEGNO PER IL BENE COMUNE " SOTTO PONGONO ALL' APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SUDDETTO EMENDAMENTO AL
REGOLAMENTO IN OGGETTO.



1) ALL'ART 24, ALLA FINE DEL PUNTO 1 E 3 SOSTITUIRE
LA FRASE " SUPERIORE A 1500 METRI LINEARI CON LA
FRASE " SUPERIORE A 1000 METRI LINEARI. CON DECORRENZA
1° GENNAIO 2015

PARTINICO 30/9/2014

I CONSIGLIERI COMUNALI

Callego dei Lussini

Parere favorevole

Maria Grazia Rotis

FRANCESCO DI TRAPANI

Si esprime voto favorevole

Si esprime parere favorevole in ordine alle riserve contenute

Al Presidente del Consiglio

OGGETTO: EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO TARI

- 1) All'articolo 21, comma 3, cossere la dicitura " per la sola quota variabile";
- 2) All'art. 22; cossere la dicitura " per la sola quota variabile".

Partinico, 30/09/2014

Giuseppe Di Carlo
~~Roberto Spasola~~
Michele Tullio
Salvo Pappalardo
P.M. P.
Luca Lo Faro

La stima della ulteriore riduzione è pari ad
L. 200.000,00 circa da coprire mediante il
ricorso alla fiscalità generale dell'Ente.
Peraltro dal punto di vista tecnico si esprime
parere favorevole

[Signature]

Si esprime parere non favorevole in
ordine alle riportate contabili in
punto il presente emendamento, di
pari e corso della fiscalità locale
d'ordine di L. 200.000,00, è incompatibile
in ordine di legge e di diritto e di natura
giuridica, con l'attuale situazione economico-
finanziaria dell'Ente -



[Signature]

Collegio dei Revisori

Dal punto di vista tecnico l'emendamento è conforme
al dettato normativo in quanto la riduzione è
compresa entro il limite del 7% previsto dal comma
660. Tuttavia la stima dell'imposta (200.000€)
potrebbe pregiudicare il già precario equilibrio finanziario
del Comune -

[Signature]

4

ART. 24
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente articolo 21 e nei punti 1,2,3 e 4 dell'art. 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
2. Il finanziamento delle riduzioni previste nei punti 5,6,7 dell'art.22 viene assicurato attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come indicato dall'art.1, comma 660, della legge 27/12/2013, n.147

Si esprime parere favorevole quest'importo
in €. 15,00,00 l'attuale spese per il
suscettivo delle esclusioni di cui al
punto 2.



si esprime parere favorevole in attesa
della riproposta concordata
su punto

Collegio dei Revisori
Parere favorevole
L. M. D. G.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 67 DEL 30-09-2014

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

Prot. n. 287 /Pres

li, 29/09/2014

**AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE**

OGGETTO: Trasmissione parere, estratto dal verbale n. _____ del 29/09/2014

La 1^a Commissione Consiliare riunitasi in data 29/09/2014 con la presenza dei Sigg.

N.	COGNOME E NOME	N.Q.	PRESENTE	ASSENTE
1	Catalano Gioacchino	Presidente		X
2	Guida Rosetta	Componente	X	
3	Tranchina Salvatore	Componente	X	
4	Lo Baido Mauro	Componente		X
5	D'Amico Vito	Componente	X	
6	Motisi Maria Grazia	Componente		X
7	Chimenti Michele	Componente	X	
8	D'Orio Giuseppa	Componente	X	
9	Sollena Pietro	Componente	X	
10	Speciale Valentina R.	Componente	X	
11	Mazzola Giuseppa	Componente		X

La 2^a Commissione Consiliare riunitasi in data 29/09/2014 con la presenza dei Sigg.

N.	COGNOME E NOME	N.Q.	PRESENTE	ASSENTE
1	Amoroso Calogero	Presidente	X	
2	Motisi Maria Grazia	Componente		X
3	Albiolo Gioacchino	Componente	X	
4	Lo Baido Giuseppe	Componente		X
5	Lo Baido Mauro	Componente		X
6	Governanti Salvatore	Componente		X
7	Prussiano Andrea	Componente	X	
8	Chimenti Michele	Componente	X	
9	Sollena Pietro	Componente	X	
10	Di Trapani Francesco	Componente	X	
11	Rappa Eleonora	Componente	X	

Esaminata la proposta n. 48 del 26/09/2014 avente per oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COM.LE DISCIPLINA COMPONENTE TARI TRIBUTO
IUC**

HA ESPRESSO IL SEGUENTE RISULTATO,

All'unanimità dei presenti non si esprime parere rimandando lo stesso al Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO DELEGATO

IL PRESIDENTE 2^a COMMISSIONE CONSILIARE
(Calogero AMOROSO)

VISTO: IL PRESIDENTE CONSIGLIO
(Filippo AIELLO)

